

CLUB ALPINO ITALIANO
STATUTO DEL CAI VALLE D'AOSTA
Testo approvato dal CC in data 4.02.2006
Modifiche approvate dal CC in data 28.11.2015

Articolo 1 - Costituzione e finalità

1. Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (CAI) - presente sul territorio valdostano in modo continuativo ed organizzato sin dal 1866 anno di costituzione della Sezione di Aosta - i soci e le sezioni appartenenti alla Regione Autonoma Valle d'Aosta costituiscono il Raggruppamento Regionale (GR) che assume la denominazione: CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (CAI Valle d'Aosta) / CLUB ALPIN ITALIEN - REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE (CAI Vallée d'Aoste).
2. Il CAI Valle d'Aosta rappresenta tutte le sezioni valdostane ed ha lo scopo di:
 - a) perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
 - b) rapportarsi - in rappresentanza del C.A.I. - con la Regione Autonoma Valle d'Aosta nei settori nei quali essa ha potere legislativo;
 - c) coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del CAI Valle d'Aosta;
 - d) indirizzare l'attività delle sezioni valdostane verso obiettivi comuni;
 - e) fornire alle sezioni del CAI Valle d'Aosta ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari;
 - f) curare i rapporti e favorire le attività di comune interesse con i Club alpini anche di diverse aree regionali o interregionali e con analoghi organismi alpini esteri;
 - g) collaborare con le istituzioni regionali per la tutela dell'ambiente montano in tutti i suoi aspetti;
 - h) collaborare nella cura degli interessi delle sezioni del C.A.I. di altre Regioni proprietarie di rifugi o altre opere alpine siti nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, limitatamente alla tutela di dette infrastrutture e nello stesso ambito coordinarne l'attività e la rappresentanza nei confronti dell'amministrazione regionale, in conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati (AD) e alle deliberazioni degli organi del CAI.

Qualora sopravvenga la necessità di acquisire la personalità giuridica, la costituzione avverrà per atto pubblico.

Articolo 2 - Sede del CAI Valle d'Aosta

1. Nelle more della individuazione di una sede opportuna in Aosta o nel suo circondario, la sede del CAI Valle d'Aosta è stabilita attualmente a tutti gli effetti presso la sezione del Club Alpino Italiano cui appartiene il Presidente Regionale pro tempore.

Articolo 3 - Organi del CAI Valle d'Aosta

1. Sono organi del CAI Valle d'Aosta:
 - a) l'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD);
 - b) il Comitato Direttivo Regionale (CDR);
 - c) il Presidente Regionale (PR);
 - d) il Collegio regionale dei revisori dei conti (CRRC);
 - e) il Collegio regionale dei probiviri (CRP).

Articolo 4 - Assemblea regionale dei delegati

1. L'Assemblea Regionale dei Delegati è l'organo sovrano del CAI V alle d'Aosta e rappresenta i soci e le sezioni; essa è composta dai delegati di diritto ed elettivi - come annualmente definiti per l'indizione della Assemblea dei Delegati (AD) - e, per quanto previsto alle lettere a), b), d), e), f) del successivo comma 5, da un rappresentante ogni 150 soci per ogni sezione o frazione superiore a 100, secondo il consuntivo dell'anno precedente la riunione dell'ARD. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del CAI Valle d'Aosta.
2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del CAI, con le seguenti modalità:
 - a) si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR;
 - b) delibera sugli argomenti inseriti da parte del CDR nell'ordine del giorno, che possono essere proposti anche dalle singole sezioni o dal CRRC;
 - c) alle riunioni dell'ARD devono essere invitati gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del Collegio dei revisori dei conti nazionale (CRC) appartenenti a sezioni facenti parte dell'area interregionale che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno senza diritto di voto;
 - d) devono essere altresì invitati i membri del CRRC e CRP nonché il Presidente dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna e del Soccorso Alpino Valdostano, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno senza diritto di voto.
3. La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile di ciascun anno.
4. L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CRRC oppure dei delegati del CAI Valle d'Aosta in numero non inferiore al 50%. L'Assemblea straordinaria adotta e modifica l'ordinamento del CAI Valle d'Aosta con il voto favorevole della maggioranza dei delegati componenti l'Assemblea.
5. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a) approva i programmi annuali e pluriennali del CAI Valle d'Aosta;
 - b) elegge il presidente e i componenti del CDR, del CRRC e del CRP, e del Comitato Elettorale Regionale (CER) nonché degli organi tecnici regionali operativi con le modalità stabilite dall'art.16;
 - c) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del CAI - esclusa l'AD - e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area interregionale, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del CAI;
 - d) su proposta del CDR costituisce, conferma, unifica e sopprime - quali Organi Tecnici Regionali Operativi (OTRO) e consultivi (OTRC) - commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
 - e) su proposta del CDR stabilisce la quota annuale di iscrizione delle sezioni valdostane e la parte da destinarsi al CAI Valle d'Aosta per il suo funzionamento;
 - f) approva l'operato del CDR e i bilanci consuntivo e preventivo del CAI Valle d'Aosta;
 - g) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri raggruppamenti regionali della stessa area interregionale.
6. La ARD è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei delegati - presenti di persona o per delega - rappresentanti almeno tre sezioni, registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del CAI Valle d'Aosta.
7. Ogni ARD validamente costituita rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente dell'ARD ne dichiara chiusi i lavori.
8. Ciascun delegato sia di diritto (Presidente Sezionale) che eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di un solo altro delegato della sezione cui appartiene. Il presidente sezionale può essere rappresentato dal vicepresidente o da

un socio della sezione purché da lui incaricato per iscritto.

9. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD. I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni, vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
10. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo statuto o dal regolamento generale o dal presente ordinamento del CAI Valle d'Aosta.

Articolo 5 - Commissione di verifica dei poteri

1. Il CDR nomina, almeno 15 giorni prima della ARD, la Commissione di verifica dei poteri della quale fanno parte un componente del CRRC, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del CRRC questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.
2. Non possono essere nominati membri della Commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Articolo 6 - Comitato direttivo regionale

1. Il Comitato Direttivo Regionale (CDR) è l'organo esecutivo di gestione del CAI Valle D'Aosta ed assume la seguente denominazione "Comitato direttivo regionale - CAI Valle d'Aosta"
2. Il CDR è composto dal Presidente e da 6 (sei) componenti e viene rinnovato per un terzo ogni anno rispettando il ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato. I componenti sono scelti sulla base del criterio di rappresentatività di tutte le sezioni; ne consegue che vengono eletti il più votato per ciascuna sezione e per i rimanenti posti quanti hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Il CDR elegge tra i suoi componenti un vicepresidente; indica inoltre un segretario ed un tesoriere anche al di fuori dei suoi componenti ed in tal caso non hanno diritto di voto. Le due cariche possono eventualmente essere affidate alla stessa persona.
3. Le riunioni del CDR sono valide con la presenza del 50% più uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per rispettare la norma per la quale il CDR deve rinnovarsi per un terzo ogni anno, in caso di rinnovo totale del CDR si applicano le stesse procedure di cui alla norma transitoria dell'art. 24.
5. Il CDR assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) predisporre i programmi annuali e pluriennali del CAI Valle d'Aosta e li sottopone alle deliberazioni della ADR;
 - b) collabora con le sezioni di altri GR che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - c) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del C.A.I.;
 - d) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del CAI Valle d'Aosta;
 - e) redige l'ordinamento del CAI Valle d'Aosta; redige, collaziona e riordina le

proposte di modifica del suddetto ordinamento, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati della ARD;

- f) pone in atto le deliberazioni della ARD;
 - g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del CAI Valle d'Aosta e li trasmette alla direzione generale del CAI;
 - h) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni in Valle d'Aosta;
 - i) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del CAI, coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che,esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
 - j) propone alla ARD la costituzione, l'unificazione e l'eventuale soppressione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla ARD;
 - k) nomina i componenti degli OTRC;
 - l) designa i componenti degli OTRO e i componenti di eventuali organismi tecnici interregionali operativi ;
 - m) provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno - con l'indicazione della località, della data, dell'orario delle operazione di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della ARD e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
6. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qualvolta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal CRRC. Alle sedute del CDR sono invitati i presidenti delle sezioni valdostane, il CRRC nonché i soci eletti nel CDC, nel CC e nel CRC appartenenti alle sezioni dell'area interregionale.
7. La convocazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima della seduta e indicare almeno l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il PR può convocare una seduta del CDR anche a mezzo telefono o posta elettronica.
8. I componenti del CDR partecipano alle sedute della ARD; possono prendervi la parola ma non hanno diritto di voto anche se sono delegati dalla propria sezione.

Articolo 7 - Presidente regionale

1. Il Presidente regionale (PR) è il legale rappresentante del CAI Valle d'Aosta; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale e assolve le seguenti funzioni specifiche:
- a) convoca e presiede le sedute della ARD e del CDR;
 - b) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Valle d'Aosta accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale;
 - c) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - d) rappresenta il CAI Valle d'Aosta alla Conferenza nazionale dei Presidenti regionali;
 - e) pone in atto le deliberazioni del CDR
 - f) trasmette alle sezioni il bilancio insieme con la convocazione della ARD ordinaria prevista per l'approvazione dello stesso.

2. In caso di impedimento temporaneo il PR è sostituito dal vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al CAI.

Articolo 8 - Vicepresidente regionale

1. E' il naturale sostituto del Presidente che sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di dimissioni; in tale ultima evenienza resta in carica sino alla prima convocazione della ARD.
2. Può assolvere su delega del Presidente le di lui specifiche funzioni.

Articolo 9 - Segretario

1. Il segretario esplica le seguenti funzioni:
 - a) redige i verbali delle riunioni del CDR e delle Assemblee del CAI Valle d'Aosta;
 - b) mantiene, d'intesa con il Presidente, i collegamenti amministrativi con le sezioni, con gli organismi del CAI e della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - c) predispone, su incarico del Presidente, gli ordini del giorno per le riunioni del CDR e dell'ARD;
 - d) verifica che annualmente le sezioni abbiano fatto pervenire l'elenco ufficiale con i nominativi dei delegati sezionali;
 - e) garantisce, con l'aiuto del tesoriere, le finalità amministrative della segreteria.

Articolo 10 - Tesoriere

1. Il tesoriere ha la custodia e la gestione contabile dei fondi del CAI Valle d'Aosta con esclusione di ogni potere decisionale che esuli dalle delibere del CDR secondo i bilanci e i piani di intervento adottati.
2. Il tesoriere deve essere in possesso di specifica e provata esperienza in materia contabile.
3. I fondi del CAI Valle d'Aosta devono essere gestiti tramite istituto bancario, con firma disgiunta del presidente o del tesoriere.

Articolo 11 - Collegio regionale dei revisori dei conti

1. Il Collegio regionale dei revisori dei conti (CRRC) del CAI Valle d'Aosta è composto da tre membri che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del CAI Valle d'Aosta e ne esamina i bilanci di esercizio. Assiste alle sedute della ARD e del CDR.

Articolo 12 - Collegio regionale dei probiviri

1. Il Collegio regionale dei probiviri (CRP) del CAI Valle d'Aosta è composto da tre membri che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio giudica e decide sulle controversie interne o deferite alla propria competenza in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del CAI.

Articolo 13 - Organi tecnici regionali consultivi

1. Gli organi tecnici regionali consultivi (OTRC) sono composti da un massimo di cinque componenti scelti e nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. Il CDR assicura il finanziamento per il raggiungimento degli scopi prefissati.
2. Le modalità di costituzione e funzionamento degli OTRC son disciplinati da un unico regolamento deliberato dal CDR e approvato dalla ARD.

Articolo 14 - Organi tecnici regionali operativi

1. Gli Organi Tecnici Operativi (OTRO) operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.
2. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitati dal CDR che ne riferisce alla ARD. Gli OTR operano nel rispetto degli indirizzi tecnici generali dei rispettivi Organi Tecnici Centrali (OTC).
3. I componenti degli OTRO sono eletti dalla ARD sulla base di una lista di candidati predisposti dal CDR, sulla base di indicazioni e designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi.
4. Le modalità di costituzione e funzionamento degli OTRO sono disciplinati da un unico regolamento deliberato dal CDR ed approvato dalla ARD.

Articolo 15 - Divieti e obblighi del CAI Valle d'Aosta

1. Il CAI Valle d'Aosta non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro raggruppamento regionale senza preventivo accordo dello stesso. Inoltre analogamente non stabilisce in Valle d'Aosta rapporti con Comunità montane e Comuni in quanto demandati alle sezioni valdostane per il territorio di loro riferimento, fatta eccezione per manifestazioni od avvenimenti di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al CAI. Espone nella propria sede lo stemma del CAI.
2. Il CAI Valle d'Aosta assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del CAI:
 - a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia del proprio stato patrimoniale e del conto economico;
 - b) trasmette al direttore generale e al CDC l'elenco degli eletti nei propri ordini ed il loro recapito ufficiale entro 30 giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmette al Comitato Elettorale (CE) l'elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI, entro 30 giorni dalle votazioni, e trasmette al CE le schede delle votazioni per la carica di componente del CC, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale dei CAI;
 - d) trasmette al direttore generale e al CDC copia del proprio ordinamento e delle sue modifiche, entro 30 giorni dall'adozione da parte della ARD;
 - e) usa lo stemma del CAI, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del CAI per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;
 - f) invia, a titolo gratuito, alla Biblioteca nazionale del CAI almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualsiasi motivo edita o patrocinata.

Articolo 16 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il CE, e degli organi del CAI Valle d'Aosta, inclusi gli OTRO, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle sezioni facenti parte del CAI Valle d'Aosta e devono essere sottoscritte dall'interessato. Il CDR predispose quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico- predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designati. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
 - a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare - senza possibilità di dubbio- il socio che il delegato intende designare o eleggere.
3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche o le schede nulle. E' escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ADR. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Articolo 17 - Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Le cariche negli organi del CAI Valle d'Aosta, inclusi gli OTRO e OTRC, sono elettive e a titolo gratuito salvo rimborso delle sole spese di missione.
2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del CAI Valle d'Aosta inclusi gli OTRO e OTRC devono essere soci iscritti ad una delle sezioni valdostane; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al CAI ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.
3. Il candidato alla carica di PR, al momento della elezione, deve aver maturato esperienza almeno per un mandato nelle cariche direttive sezionali o regionali o interregionali o nazionali, oppure deve far parte del CDR.
4. Il candidato alla carica di componente del CRRC, al momento della elezione, deve essere iscritto all'albo regionale dei revisori dei conti o essere in possesso di specifiche e comprovate esperienze; non può intrattenere alcun rapporto professionale - anche occasionale o non retribuito - con il CAI.
5. Non sono eleggibili alle cariche sociali del CAI Valle d'Aosta, inclusi gli OTRO e gli OTRC:
 - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il CAI o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del CAI;

- c) quanti sono stati destinatari di sanzioni disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il CAI o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
- f) quanti al momento della elezione a componente di un organo del CAI Valle d'Aosta hanno superato il 75° anno di età;
- g) quanti sono stati nominati a far parte della Commissione di verifica dei poteri e quanti sono stati nominati scrutatori e i componenti del Comitato elettorale regionale (CER).

Articolo 18 - Incompatibilità tra cariche sociali

1. Come disposto dall'ordinamento del CAI nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:
 - a) il Presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla AD e alla ARD, può essere componente degli OTRO e degli OTRC o del Comitato Elettorale;
 - b) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere delegato alla AD o alla ARD, oppure Presidente del CAI Valle d'Aosta, oppure componente del CC o del CDR, oppure componente del Comitato Elettorale o degli OTC o degli OTRO o degli OTRC;
 - c) il componente dei revisori dei conti sezionale può essere delegato alla AD o alla ARD oppure componente del CC o del Comitato Elettorale, oppure componente degli OTC o degli OTRO o degli OTRC.

Articolo 19 - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del CAI Valle d'Aosta, viene costituito il Comitato Elettorale Regionale (CER) composto da tre membri che durano in carica tre anni e si alternano annualmente alla Presidenza del Comitato stesso.
2. AL CER compete analogo verifica qualora vengano votati dei soci non indicati nelle candidature presentate.

Articolo 20 - Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Gli eletti alle cariche sociali del CAI Valle d'Aosta assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gii eletti alle cariche sociali quando giunti al termine del loro mandato triennale mantengono l'incarico a tutti gli effetti sino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del CAI Valle d'Aosta una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del CAI Valle d'Aosta, inclusi gli OTRO e gli OTRC, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di prese d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. Le assenze dalle sedute degli organi del CAI Valle d'Aosta devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle 48 ore successive all'inizio della seduta le assenze sono considerate ingiustificate.
4. Il componente di uno degli organi del CAI Valle d'Aosta che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato decade dalla carica. Il segretario dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazione per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissione o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Articolo 21 - Sostituzione di componenti di organi del CAI Valle d'Aosta decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del CAI Valle d'Aosta, inclusi gli OTRO e gli OTRC, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione dell'assemblea; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria oppure nel corso di una eventuale ARD straordinaria indetta per altri motivi.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituto.

Articolo 22 - Patrimonio del CAI Valle d'Aosta

1. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del CAI Valle d'Aosta, anche in caso di suo scioglimento o liquidazione.
2. Il CAI Valle d'Aosta può essere sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del CAI; in tal caso la liquidazione deve avvenire sotto il controllo del CRC del CAI; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del CAI.

Articolo 23 - Modifiche all'ordinamento del CAI Valle d'Aosta

1. Le modifiche all'ordinamento del CAI Valle d'Aosta sono inoltrate in unico plico - nel testo integrale redatto dal CDR- ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni prima della ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, dei due terzi dei delegati assegnati al CAI Valle d'Aosta e sia stata confermata la rappresentanza di almeno tre sezioni. Le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi della maggioranza dei delegati, presenti di persona o per delega dei due terzi dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.
2. L'adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell'ordinamento alle modifiche della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del CAI da parte dei CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Articolo 24 - Norma transitoria

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e la nomina per la prima volta dei componenti del CDR, la norma prevista dall'articolo 6, comma 3, per la quale il CDR deve rinnovarsi per un terzo ogni anno viene così modificata: i due componenti più votati scadono dopo il terzo anno, i secondi due dopo il secondo anno e gli ultimi due dopo il primo anno. In caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità di iscrizione ininterrotta al sodalizio. Se rieletti, sono soggetti alla norma di rotazione prevista dallo Statuto dopo il periodo di seconda elezione.

Articolo 25 - Clausole finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto fanno riferimento lo Statuto, il Regolamento generale e, nella sua forma più estensiva, l'ordinamento del Club Alpino Italiano.

N.B. - Abbreviazioni usate nel presente Regolamento:

C.A.I.	Club Alpino Italiano
CAI Valle d'Aosta	Club Alpino Italiano Regione Autonoma Valle d'Aosta
AD	Assemblea Nazionale dei delegati
ADR	Assemblea Regionale dei delegati
CC	Comitato centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio centrale)
CDC	Comitato direttivo centrale (ex Comitato di presidenza)
CDR	Comitato direttivo regionale
CE	Comitato Elettorale Nazionale
CER	Comitato Elettorale Regionale
CRC	Collegio Nazionale revisori dei conti
CRRC	Collegio regionale dei revisori dei conti
CP	Collegio Nazionale dei probiviri
CRP	Collegio regionale dei probiviri
GR	Raggruppamento regionale di sezioni
OTC	Organi tecnici centrali
OTR	Organi tecnici regionali
OTRC	Organi tecnici regionali consultivi
OTRO	Organi tecnici regionali operativi
PG	Presidente generale
PR	Presidente regionale